

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 31 marzo 2009

Impiegabilita' in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. (09A05665)

(GU n. 114 del 19-5-2009)

**IL DIRETTORE GENERALE
per la protezione della natura**

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Direttore generale per la difesa del mare in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di impiegabilita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi»;

Tenuto conto della necessita' di ampliare le possibilta' di riconoscimento di impiegabilita' in mare anche ad altre tipologie di prodotti disinquinanti rispetto a quelle contemplate dal citato D.D. 23 dicembre 2002 come quella dei prodotti composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico;

Visto il proprio decreto DEC/DPN/1928 del 29 ottobre 2007 con il quale e' istituito presso la Direzione generale per la protezione della natura un tavolo tecnico per la revisione del D.D. 23 dicembre 2002;

Preso atto delle indicazioni rappresentate dai membri del suddetto tavolo tecnico negli incontri del 18 novembre 2008 e del 13 marzo 2009, e di cui ai relativi verbali agli atti di questa Direzione, con le quali hanno positivamente valutato l'ammissibilita' dal punto di vista tecnico alla procedura semplificata per il riconoscimento di impiegabilita' in mare, di cui al presente decreto, dei prodotti composti da materiali di origine vegetale, animale o sintetica, purche' inerti dal punto di vista chimico e biologico e purche' siano rispettati determinate condizioni e requisiti per la loro immissione sul mercato, in considerazione della intrinseca innocuita' nei confronti dell'ambiente marino di tali prodotti;

Ritenuto pertanto opportuno e conseguente procedere ad una semplificazione delle procedure per il riconoscimento di impiegabilita' in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei suddetti prodotti composti da materiali di origine vegetale, animale o anche di origine sintetica, stante la loro intrinseca innocuita' nei confronti dell'ambiente marino;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto riconosce l'impiegabilita' in mare di prodotti per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico.

Art. 2.

1. I prodotti composti da materiali di cui all'elenco riportato nell'allegato 1 al presente decreto, in considerazione della loro intrinseca innocuita' nei confronti dell'ambiente marino, sono direttamente impiegabili in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, solo qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

il materiale che compone il prodotto deve risultare inerte dal punto di vista chimico e biologico anche a seguito di eventuali trattamenti;

il prodotto non deve contenere altre sostanze chimiche additive rispetto ai materiali di cui all'art. 1, fatta eccezione per l'involucro esterno che dovrà, esso stesso, essere del tutto inerte;

il prodotto non deve svolgere azione affondante nei confronti degli idrocarburi petroliferi;

il materiale che compone il prodotto non deve essere utilizzabile in forma libera ma deve essere contenuto in un involucro esterno.

2. I prodotti di cui al comma 1 potranno essere immessi sul mercato a condizione che siano accompagnati da una scheda tecnica e da una etichetta apposta sulla confezione che riportino le seguenti indicazioni:

- denominazione del prodotto e della società produttrice;
- soggetto responsabile della immissione sul mercato;
- lista dei componenti;
- forma in cui il prodotto è commercializzato;
- modalità di conservazione;
- modalità di impiego;
- campo di impiego e capacità assorbente in relazione alle varie tipologie di idrocarburi petroliferi;
- condizioni meteo-marine ottimali per l'impiego;
- modalità per il recupero, il trattamento e/o e per lo smaltimento.

Art. 3.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà aggiornare l'elenco dei materiali di cui all'allegato 1 con frequenza non inferiore ai 6 mesi.

Art. 4.

1. Le società produttrici ovvero le società che intendano immettere sul mercato prodotti di cui all'art. 1 devono inviare una conseguente comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la protezione della natura - via Capitan Bavastro, 144 - 00147 Roma.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare renderà pubblico, ai fini operativi, l'elenco dei prodotti composti da materiali ad azione assorbente di origine vegetale o animale o minerale o sintetica e inerti dal punto di vista chimico e biologico, impiegabili in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi, e ne curerà il suo aggiornamento.

Roma, 31 marzo 2009

Il direttore generale: Cosentino

Allegato 1

Materiali assorbenti di origine vegetale o animale:

paglia;
fibre di cellulosa;
sughero;
residui della lavorazione di vegetali;
piume di uccello.

Materiali assorbenti di origine minerale:

polveri vulcaniche;
perliti;
vermiculite;
zoeliti.

Materiali assorbenti di origine sintetica:

polipropilene;
polietilene;
poliuretano;
poliestere.